



Associazione Regionale
Confservizi
Emilia- Romagna


**Linee Guida ISPRA relative a
Criteri tecnici per stabilire quando
il trattamento non è necessario ai
fini dello smaltimento dei rifiuti in
discarica ai sensi dell'art. 48 della
L.28 Dicembre 2015 n.221**

MARZO 2017

- ❑ Art. 7 D.Lgs. 36/03 → *i rifiuti possono essere collocati a discarica solo dopo «trattamento» senza poi definire chiaramente come si debba interpretare e applicare tale previsione*
- ❑ Il principio generale prevede due possibili «deroghe», all'art.7, comma1, lettere a) e b):
 - a) Per i *rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile*
 - b) Per *i rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'art.1 riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente (DM 27/9/2010 e smi)*
- ❑ L'Art. 48 della Legge 221/2015 (cd. «Green economy») integra l'art.7 sopracitato e ha affidato a ISPRA il **COMPITO DI INDIVIDUARE I CRITERI TECNICI PER STABILIRE QUANDO IL TRATTAMENTO NON E' NECESSARIO AI PREDETTI FINI....**

ISPRA, in collaborazione con il sistema delle Agenzie regionali, ha predisposto un documento finalizzato a " *fornire criteri tecnici di supporto all'implementazione dell'articolo 7 comma 1, lettera b),* "

- 30 Luglio 2016 - trasmesso al MATTM dopo breve consultazione con Associazioni categoria interessate
- 7 Dicembre 2016 - pubblicato sul sito ISPRA



Dalla lettura del documento emerge una palese discrasia in quanto, nella sostanza, **ISPRA** non ha svolto le valutazioni richieste dall'art. 48 sopracitato ma **è andata... «fuori tema»**perché *ha individuato i criteri per stabilire quando è necessario fare il trattamento diversamente dal mandato ricevuto e cioè “ *individuare i criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai predetti fini”.**

IN SINTESI COSA PREVEDONO LE LINEE GUIDA

- ❑ **Divieti generali di ammissibilità** (art. 6 D.Lgs. 36/03) e per specifici flussi:
 - ✓ Imballaggi (CER 15 01 XX) non ammessi ma «apertura» per flussi non recuperabili *«con un contenuto di impurezze tale da impedirne l'avvio a riciclaggio/recupero [...] In tal caso, dovrebbe essere opportunamente valutata la necessità di un pretrattamento»*
 - ✓ Veicoli fuori uso
 - ✓ RAEE
 - ✓ Pile e accumulatori
- ❑ **URBANI** = RUR OK flussi derivanti da trattamento che ne modifica la natura e le caratteristiche (TMB OK). Si cita giurisprudenza e Circolare Orlando.....
- ✓ **Ingombranti** = non recuperabili OK a discarica solo a valle di una fase preliminare di cernita/selezione
- ✓ **Cimiteriali** = OK se da esumazione ed estumulazione con CER 20 03 99
- ✓ **Spazzamento** = OK a valle di analisi merceologica con organico putrescibile < 15%. Diversamente occorre trattamento o recupero

Infine «apertura» su RUR CER 20 03 01 in base ad alcune condizioni:

- Sia conseguito l'obiettivo riduzione frazione organica RUB in discarica (senza però specificare quale: l'obiettivo del 2011 = 115 kg/ab*anno, o del 2018 = 81 kg/ab*anno)
- Sia conseguita $RD \geq 65\%$
- rimane comunque l'obbligo di misurare l'IRDP: *“In tali condizioni il pretrattamento potrebbe non essere necessario se il rifiuto residuo presenta un IRDP inferiore a 1.000 mg O₂*kgSV-1*h-1 “*

Viene poi specificato che, in alternativa, per valutare la necessità di pretrattamento del RUR, si possono fare merceologiche rispettando le condizioni:

- Conseguito l'obiettivo riduzione frazione organica RUB in discarica
- Conseguita $RD \geq 65\%$ di cui la metà rappresentata da umido, carta e cartone
- il contenuto percentuale di materiale organico putrescibile nel rifiuto urbano indifferenziato da destinare allo smaltimento non sia superiore al 15% (incluso il quantitativo presente nel sottovaglio <20 mm)

❑ RIFIUTI SPECIALI

- Fanghi depurazione e altri potenzialmente putrescibili (190501 e 190503)
necessario analisi **IRDP** ≤ 1000 . Altrimenti trattamento
- 19 12 12 fare analisi merceologica con organico $< 15\%$
- Rifiuti biodegradabili fare analisi **IRDP** < 1000
- Rifiuti a matrice organica TOC $< 5\%$ altrimenti si devono trattare
- RS stabili non reattivi prove geotecniche WAC e ANC , TOC $\leq 5\%$, CER limitati solo a 19 03 xx e 19 04 xx
- Rifiuti Amianto necessario trattamento ad esclusione di CER 17 06 05*
- Alcuni CER 19 03 05, 19 03 07 e 19 04 01 NP NO trattamento

Segue un capitolo dedicato ai [rifiuti da sottoporre a valutazione caso per caso](#), con relativo schema decisionale per decidere se occorre [trattamento o meno](#)

Quindi LG individuano il solo IRDP quale parametro per misurare stabilità biologica dei rifiuti e contengono una generale e generica indicazione per obbligo di trattamento quando invece:

- Per RSU indifferenziati negli ultimi anni ci sono state diverse sentenze e pronunciamenti di Organi competenti, oltre alla Circolare del MATTM (6 agosto 2013), per cui il quadro è abbastanza chiaro e consolidato sul significato di «trattamento». **Le Linee Guida** hanno ribadito questi concetti per i rifiuti urbani indifferenziati ma poi **hanno aggiunto valutazioni e indicazioni per altri flussi qualificati come “urbani”** (ingombranti, cimiteriali e spazzamento stradale) introducendo l’obbligo di trattamento, ovvero vincoli stringenti per l’ammissibilità in discarica, per tipologie che solo in casi particolari possono garantire un recupero (in ogni caso molto modesto) di materia e che, di norma, sono destinate a discarica per i soli flussi non recuperabili.

I vincoli indicati nelle Linee Guida per i flussi di urbani non indifferenziati non di fatto «scavalcano» la pianificazione regionale

- ❑ **TEMA SPAZZAMENTO** → PRGR indica generica necessità di un impianto di recupero nella parte sud della Regione, ma poi indica flussi verso discariche. La previsione delle LG circa la % di organico è difficilmente verificabile e sostenibile in considerazione della estrema disomogeneità per le modalità di raccolta e di gestione a monte di questi flussi.
- ❑ **TEMA INGOMBRANTI** → l'obbligo di transito da un centro di selezione/cernita per recupero è coerente con quanto indicato in Linee Guida per calcolo % RD ma pone il problema del CER in uscita e il rischio di “sporcare” la % di recupero che questi impianti devono garantire per avere ecotassa ridotta sui sovvalli. Il PRGR comunque non pianifica i flussi di ingombranti....

- **Per RS i criteri di ammissibilità del DM 27/9/2010 e smi già indicano limiti e vincoli per il conferimento da cui già si desume la necessità di trattamento o meno e la sua intensità...e poi il comma 1, lettera b) art. 7 dlgs 36/03 già consente di non trattare quando i limiti di ammissibilità sono rispettati.**

E' comunque da rilevare come le Linee guida, alla fine del cap. 2, riconoscono che per le sottocategorie di discarica i criteri di ammissibilità si applicano caso per caso. Non valgono, quindi, i criteri generali indicati ma devono essere valutati dalle A.C. nell'ambito del procedimento autorizzativo.

Le linee guida sono, a questo punto, emanate e rese pubbliche per cui è da valutare la loro coerenza ed effettiva vigenza. Una valutazione oggettiva porta alla seguente posizione : ➔ SINTESI.....

Formalmente le LG sono **cogenti, immediatamente applicabili e non occorre intervento della AC per modifica autorizzazione**. Sono state emanate in applicazione di uno specifico mandato (delega) che discende dall'art. 48 della legge 221/2015 e hanno modificato l'art. 7 del dlgs 36/03 cha, a sua volta, ha recepito la direttiva comunitaria sulle discariche. Il dlgs 36/03 è, fra l'altro, BAT per le discariche. Le LG sono quindi una norma tecnica eretta a norma giuridica in forza del mandato ricevuto da ISPRA. Dalla data di loro pubblicazione (7 dicembre 2016) integrano l'art. 7 del dlgs 36/03 e sono vincolanti per tutti gli operatori. Occorre però, nel merito, precisare che a fronte di un fattore positivo:

- ❑ **NON si applicano alle sottocategorie di discariche** per rifiuti non pericolosi. Per tali fattispecie i criteri di ammissibilità e quindi i criteri tecnici per stabilire se il trattamento sia o meno necessario devono essere valutati dalla A.C. nel procedimento di autorizzazione , caso per caso

➤ Ci sono altri elementi di scarsa chiarezza e non congruità. Infatti:

- ❑ Il documento ISPRA sviluppa il tema in modo difforme dal mandato ricevuto. Nella sostanza il documento ISPRA non ha svolto le valutazioni richieste dall'art. 48 sopracitato ma è andato... «fuori tema» perché *ha individuato i criteri per stabilire quando è necessario fare il trattamento diversamente dal mandato ricevuto e cioè “individuare i criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai predetti fini”*. Di fatto ha integrato e modificato le condizioni di ammissibilità in discarica di cui al DM 27/7/2010 e smi senza aver ricevuto mandato in tal senso
- ❑ Un particolare punto da approfondire e valutare è che i criteri ISPRA (in particolare IRDP < 1000 per i rifiuti da trattamento aerobico -190501 e 190503 - e anaerobico - 190604 e 190606 - e organico < 15% per i rifiuti da trattamento meccanico 191212) sembra siano da applicare, andando di fatto ad integrare quando stabilito dal D.M. 27 settembre 2010 e smi, anche per quei rifiuti che hanno già subito un TMB e/o TM.
- ❑ La NOTA a TAB. 5 DM 27.9.2010 e smi infatti riporta....

(*) Il limite di concentrazione per il parametro DOC non si applica (e quindi si ritiene siano stabilizzati...) alle seguenti tipologie di rifiuti:

..... omissis.....

f. rifiuti derivanti dal trattamento meccanico (ad esempio selezione) individuati dai codici 191210 e 191212;

g. rifiuti derivanti dal trattamento biologico dei rifiuti urbani, individuati dai codici 190501, 190503, 190604 e 190606, purché sia garantita la conformità con quanto previsto dai Programmi regionali di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 36/2003 e presentino un indice di respirazione dinamico (determinato secondo la norma UNI/TS 11184) IRDP non superiore a 1000 mgO₂ /kgSVh.

Considerato che l'art. 7 lett. b del D.Lgs. 36/03 è solo per quei rifiuti che si intendono collocare in discarica senza trattamento, resta da chiarire se questi principi (IRDP e merceologica) siano estesi anche ai rifiuti che provengono da impianti di trattamento complessi, quali impianto di produzione di CSS e impianti di TMB

- **Facendo un esempio concreto, si potrebbe determinare una situazione per cui a fronte di quanto previsto in termini di deroghe sul DOC nella nota - punti f) e g)- alla Tabella 5 del DM 27.09.2010 e smi, su di un rifiuto classificato con CER 19 12 12 (proveniente dalla raffinazione del CSS a seguito di biostabilizzazione della frazione in ingresso CER 20 03 01) a prevalente matrice organica, bisognerà valutare il *“contenuto di materiale organico putrescibile che dovrà essere minimo e comunque inferiore al 15%”* e, in caso di superamento di tale valore, è da chiarire se ai fini dello smaltimento in discarica sia necessario valutare anche il parametro IRDP utilizzando come riferimento il valore $1000 \text{ mg O}_2 \cdot \text{kgSV}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$.**
- **Nel caso dei rifiuti urbani, salva l'applicazione della previsione della Circolare Orlando per gli indifferenziati, per altri flussi di RSU (ingombranti, spazzamento stradale, cimiteriali) il documento ISPRA, di fatto, “scavalca” eventuali previsioni della pianificazione regionale sui flussi di questi rifiuti destinati, di norma, in discarica. **Le LG non sono quindi coordinate con i Piani regionali e rischiano di impedirne la applicazione ovvero i flussi indicati nei piani regionali dovrebbero essere revisionati in base alle LG stesse.****
- **Per i casi in cui le LG sono vincolanti e obbligatorie **non è previsto alcun transitorio** per consentire l'adeguamento di flussi non conformi per le discariche e che non sempre possono essere deviati verso altre destinazioni in tempi brevi**

Quali elementi oggettivi e giuridicamente sostenibili per chiedere intervento del Ministero ovvero quali altre azioni intraprendere... ?? :

- Livello generale e nazionale verso MATTM: far rilevare che Il documento ISPRA sviluppa il tema in modo «difforme» dal mandato ricevuto... ». Di fatto le LG hanno integrato le condizioni di ammissibilità in discarica di cui al DM 27/7/2010 e smi senza che ISPRA abbia ricevuto mandato in tal senso. Rispetto a questo elemento rilevante che «valore» hanno ??
- Livello generale e nazionale verso MATTM: si applicano criteri anche a rifiuti che hanno già subito trattamento come, ad esempio, sovvalli TMB ovvero sovvalli produzione CSS
- Livello locale e specifico verso ARPAE: se valgono, come si applicano ?? Quali possibilità di discussione, caso per caso.
- Livello locale e specifico verso Regione/ATERSIR: incongruenza flussi pianificati di spazzamento oppure flussi non pianificati (ingombranti)